



Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PNRR - M2C2 - Investimento 4.1. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – OPERA 8161/B - Rafforzamento mobilità ciclistica” – Sub-investimento “Ciclovie urbane”.

CUP: C21B22001550006

CIG: A02C1C0811

Con la presente, codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, alle condizioni e nelle modalità disciplinate dalla presente lettera di invito.

L'intera procedura di gara cui alla presente lettera d'invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 225, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, sul **Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia**, raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale”) all'interno dell'area “**RDO online**” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: <https://www.comune.udine.it/>

Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice: arch. Alessandro de Luisa

Responsabile dell'istruttoria: arch. Sofia Borgo

Profilo Amministrazione giudicatrice: <https://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

DECISIONE DI CONTRARRE n. cron. 4034 del 20.11.2023**PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. 76/2020.

Ritenuta l'insussistenza del carattere transfrontaliero dell'appalto di cui trattasi, desunta: (a) dall'importo contenuto dei lavori; (b) dalle caratteristiche tecniche dell'appalto, non connotate da una peculiare specificità.

Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Metodo di calcolo della soglia di anomalia individuato per l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice: metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

OGGETTO DEI LAVORI

Obiettivo del progetto è realizzare il secondo lotto funzionale ed è naturale prosieguo dei percorsi ciclabili realizzati nella parte nord del Quartiere San Paolo Sant'Oswaldo. Il progetto prevede la realizzazione del tratto finale di collegamento tra la stazione FS e la sede universitaria sita in via Pozzuolo.

Validazione del RUP approvata con determinazione dirigenziale n.cron 1856 del 13.11.2023**LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Udine

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Precisato che l'appalto non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso;

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

Il prezzo globale dell'appalto è pari ad euro 431,138.55 IVA esclusa e risulta così suddiviso:

Importo dei lavori	418.549,15
Di cui costi della manodopera	60.534,23

Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	12.589,40
Totale	431,138.55

Ai sensi dell'art. 41, co.13, del Codice, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari a euro **60.534,23**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Si rimanda a quanto disciplinato dal paragrafo 12 "Offerta economica" per la formulazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il/i contratto/i collettivo applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello del settore edile e affini.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL CODICE

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nei seguenti casi. **Esecuzione di lavorazioni aggiuntive ex art. 120, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, non sostanziali, per le quali l'importo del contratto può essere incrementato fino al 50% (cinquanta per cento) in ragione di nuove disponibilità economiche oppure utilizzando le economie dell'appalto.**

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice: In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice è pari a euro 627.824,00 al netto dell'IVA.

REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 25 del Capitolato dove sono stabilite le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e le relative modalità di calcolo.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO – CATEGORIE E CLASSIFICHE

Di seguito sono indicate le lavorazioni di cui si compone l'appalto con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, co. 4 dell'Allegato II.12 al Codice, dell'art. 12 del decreto-legge n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, dell'art. 2 del D.M. 10 novembre 2016 ed ai sensi della tabella A dell'Allegato II.12 al Codice:

Lavorazione	Categoria Tabella ALLEGATO II.12	Importo totale Categoria (€)	Classifica	Qualificaz. Obbligatoria (SI/NO)	% sul valore complessivo dell'opera	Prevalente/scorporabile/Subappaltabile (indicare quota%)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,	OG 3	376.346,15	I	SI	89,91%	Prevalente

funicolari, e piste aeroportuali						
2 Segnaletica stradale non luminosa	OS10	42.203,00		SI – Subappalto qualificante	10,09%	Scorporabile
TOTALE		418.549,15			100	

Di seguito il dettaglio del costo della manodopera e del CCNL da applicarsi per ciascuna categoria:

	Categoria Tabella ALLEGATO II.12	Importo totale Categoria (€)	Classifica	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL Da applicarsi
1	OG 3	376.346,15	II	51.314,33	Edile e affine
2	OS 10	42.203,00	I	9.219,90	Edile e affine
				60.534,23	

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è da considerarsi:

“a misura”.

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è **di 160 giorni** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato secondo quanto disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, la Stazione appaltante potrà avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 77/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

PENALI

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

TEMPO DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Come disposto dall'art. 17, comma 3, del Codice, la presente procedura dovrà concludersi con l'aggiudicazione alla migliore offerta entro il termine di tre mesi dall'invio degli inviti a offrire.

Il superamento di detto termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

TERMINE DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine inderogabile del 31.12.2023. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del soggetto attuatore dal finanziamento concesso dal Ministero titolare della Misura per i lavori oggetto della presente procedura.

IN CASO DI INADEMPIMENTO per le seguenti cause:

- ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto;
- ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto
- Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis inferiore a 3 mesi
- Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis superiore a 3 mesi,

qualora ne derivasse la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi degli artt. da 21 a 24 del Capitolato speciale d'appalto.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Fondi europei di Next Generation EU (NGEU). L'intervento è finanziato dal PNRR per l'attuazione della linea progettuale Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

- il progetto dell'opera;
- lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo;
- la presente lettera di invito con i suoi modelli e allegati;

La documentazione è scaricabile dalla sezione "Allegati" della RDO.

1. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

- 1) **Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti** al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando **l'apposita area "Messaggi" della RDO online**.
- 2) Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 3) Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile (vedi termine). Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
- 4) **I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO online.**

2. COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.
- 2) Con l'accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.**
- 3) Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si precisa che:
 - i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
 - del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
- 4) La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 90 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
- 5) Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 6) In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

La documentazione progettuale potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati di Progetto" presente nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell’area “RDO online”, come indicato all’art.1.

Ai fini della partecipazione **non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito** ed attestato dalla Stazione appaltante presso l’area oggetto dell’intervento cui si riferiscono i lavori da affidare.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” E DELLA “OFFERTA ECONOMICA”

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l’offerta economica richieste con la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine di scadenza indicato in Piattaforma.**

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”. **Si precisa che:**

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione **“Area generica allegati”** presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online;
- qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.

Una volta espletate le attività di predisposizione delle buste di risposta, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità “Conferma risposta”. Il sistema genererà automaticamente **due documenti** in formato pdf, uno per ogni busta, **sia amministrativa che economica**. Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall’Operatore Economico nella rispettiva busta. Entrambi i documenti devono essere scaricati sul proprio computer, firmati digitalmente dall’Operatore economico e ricaricati a sistema nella sezione dedicata tramite l’apposita funzionalità della RDO online. **La procedura si conclude**

con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

Le buste di risposta, sia amministrativa che economica, dovranno essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis dell'art. 6 della presente lettera di invito, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area “Allegati”.

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore

interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione (compilando la dichiarazione in allegato A.2), copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

- **a tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **legge 12/03/1999, n. 68**.

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2022 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **a tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare**, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Tenuto, altresì, conto del decreto interministeriale del 16 novembre 2022, licenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che superi almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,0 %, si prevede che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente intervento:

- è confermata la percentuale del 30% per le assunzioni giovanili;
- viene definita nel 15% la percentuale per le assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,0%;

In sede di verifica dei costi della manodopera, l'operatore economico sarà invitato dal Responsabile del procedimento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara si assumono gli obblighi specifici attinenti al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. **“Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020** e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Come stabilito dall'**art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021**, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata, qualora aggiudicatari, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. Requisiti di qualificazione

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione **SOA OG 3 classifica 2** in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lett. h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, co. 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 67, co. 4 i consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui all'art. 65, co. 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94

e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

7.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13, del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co.11, del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art. 65, co. 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, co. 2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art. 45, co. 2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ai sensi dell'art. 99 del Codice)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice (articolo le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 225, co.2, del Codice), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

9. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente. Si evidenzia che la categoria OS10 è a qualificazione obbligatoria e pertanto le ditte che non siano in possesso di detta qualificazione, dovranno necessariamente subappaltare (SUBAPPALTO QUALIFICANTE)

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura

di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e quelli di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Per il dettaglio della documentazione amministrativa che deve essere fornita dal concorrente nel caso di avvalimento si rimanda al successivo punto 6 del paragrafo 11.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente

paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area **“RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA”** della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. Si precisa che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, co. 2, lettera g) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

1 bis DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale
---	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento
----------------------------------	--------------------------------

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato A.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

3 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

- 1) nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
- 2) l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
- 3) compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
- 4) al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response.pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta Amministrativa.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il Formulario DGUE elettronico deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall’art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’ art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’ art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di avalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Si precisa inoltre che:

i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice allegano l’elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all’art. 97 del Codice.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Il modello formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) è articolato in **sei Parti** e integrato con il modello “Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico” in Allegato A.3bis.

Di seguito si riportano le indicazioni per la compilazione del modello Formulario DGUE e della dichiarazione

complementare secondo le disposizioni del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30 giugno 2023 relativo all'aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero medesimo con circolare n. 3 del 18.7.2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE).

La **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante.

La **Parte II** contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla **Parte II - Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) Riguardo l'iscrizione in un elenco ufficiale, qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'art. 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare,

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile";
- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile per via elettronica, indicare:";
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale".

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B, C o D.

2) Se l'operatore economico indica di partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri, nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) c) d) e all'art. 66, co. 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 65, co. 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 66, co. 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Parte II - Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'art. 94, co. 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la **Parte II - Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento (*NOTA: sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta; si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento*

dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.). Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

In ordine alla **Parte II - Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori, in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto saranno fornite mediante compilazione del modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico".

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all'articolo 94, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'art. 94, co. 3, del Codice. Tali informazioni dovranno essere fornite compilando il modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico" nella parte III – sezione A.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, co. 6 del Codice – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, co.7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere descritte nell'apposita voce "*Descrivere tali misure*" (nel modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico"), precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato art. 96, co. 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il *self-cleaning* e darne evidenza indicando nel DGUE "Documentazione presente nel FVOE", ai sensi dell'art. 24 del Codice le cui disposizioni acquistano efficacia dal 01.01.2024 ai sensi dell'art.225, co. 2. In via transitoria si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Parte III - Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, co 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Parte III - Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento. Le informazioni dovranno essere riportate nel modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico" nella Parte III – sezione C.

Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche di cui sopra.

In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) del Codice non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro "False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b) del Codice, come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) del Codice (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate". Tali dichiarazioni potranno essere rese compilando il modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico" nella Parte III – sezione C nelle parti dedicate.

Per gli operatori economici che hanno **depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto decreto.

Ai sensi di quanto stabilito dal sopracitato art. 95, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal

giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs. è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 co. 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, del modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico", devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici **ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 47 del D.lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico", (Parte III - sezione C).

Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 5 del D.lgs. 14/2019. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nella **Parte III - Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b) del Codice. Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni. Tali informazioni dovranno essere fornite compilando il modello "Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico" rispettivamente nella Parte III – sezione A e nella Parte III – sezione D.

La **Parte IV - Criteri di selezione** riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate **solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante** nell'avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

Il riquadro "Altri requisiti economici e finanziari" deve essere compilato dagli operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

La **Parte V** contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri

e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che, attraverso il FVOE, previsto dall'art.24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. *(articolo che acquista efficacia dall'1° gennaio 2024).*

3bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato A.3bis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di avalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Eventuali dichiarazioni complementari al Formulario DGUE elettronico dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Per le indicazioni sulla compilazione delle dichiarazioni complementari al DGUE si rimanda a quanto specificato al precedente punto 3.

4	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DI	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 68 del Codice;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 68 del Codice conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune.

5	Garanzia provvisoria (art. 53 del Codice)	
----------	--	--

Ai sensi dell’art. 53, co.1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 106.

6 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI 2) dichiarazione modello Allegato A.3bis – Dichiarazione complementare al Formulario DGUE 3) dichiarazione modello Allegato A.4 - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 104 del Codice) 4) dichiarazione modello Allegato A.5 – Ulteriori dichiarazioni e documentazione per la partecipazione ai sensi dell'art. 47, commi 2,3, 3bis e 4 della Legge 108/2021 5 contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1), 2, 3) e 4) Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria 5) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

In caso di avvalimento come regolato dal paragrafo 10 del presente disciplinare, i concorrenti oltre ad allegare il Formulario DGUE elettronico in Allegato A.3 e la dichiarazione complementare al Formulario DGUE, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato A.4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line.

7 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
MODALITÀ DI	Scansione del documento

PRESENTAZIONE

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico "FVOE" con le modalità dettagliate nella Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio FVOE (si veda il Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità), indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta di risposta amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PassOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle Stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 avviene, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 104 del Codice l'impresa ausiliaria acquisisce il PassOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ "Creazione Pass Operatore economico" N.12).

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ "Creazione Pass Operatore economico" n. N.8).

8 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari a **Euro 33,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale

dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

9 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021 utilizzando il modello in Allegato A.5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 47 del decreto-legge 77/2021 conv. con mod. dalla legge n. 108/2021.

12. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica", **a pena di esclusione** dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

a DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	"Predisposizione della Busta economica digitale" mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza. Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta" ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati".

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

B DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni per offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato E.1
--	--

MODALITÀ PRESENTAZIONE	DI Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
---------------------------	---

Il concorrente, **a pena di esclusione** deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 108, co. 9, del Codice;

Il concorrente deve inoltre dichiarare:

- in caso di corrispettivo a corpo, di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Precisazione sui costi della manodopera

Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, è stato ricompreso nel valore il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, co. 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

In sede di verifica di cui all'art. 102, co. 2, del Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'art. 110 del Codice.

AVVERTENZE

- Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:
 - ✓ nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
 - ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
 - ✓ nel caso di Consorzio di cui all'articolo 65, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o

procuratore del Consorzio;

- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65 lettera g) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
 - a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
 - b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.
- Come da dichiarazione di cui all'Allegato A.2 alla presente lettera di invito, l'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

12.1 CAUSE DI ESCLUSIONE DOPO L'APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- a) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori;
- b) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;
- c) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal Codice.

In tutti i casi individuati dai precedenti punti a), b) e c) non è possibile il soccorso istruttorio.

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line. Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o dal responsabile di fase o

apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Nel corso della seduta si provvederà ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al paragrafo 19 della presente lettera di invito, qualora necessario; tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) online e in tal caso, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;
- d) in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ammettere i concorrenti alla fase di apertura della Busta economica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procederà all'apertura della Busta economica digitale dei soli concorrenti ammessi e provvederà:

- a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente;
- a dare lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla scorta dell'applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte secondo il metodo prescelto dalla Stazione appaltante fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice e indicato al successivo paragrafo "Esclusione delle offerte anormalmente basse e verifica di congruità dell'offerta";
- a individuare la migliore offerta non anomala e a predisporre la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'esecuzione del contratto potrà essere avviata in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. In tal caso si procederà all'aggiudicazione, la quale è condizionata alla verifica dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, all'inesistenza a carico dell'aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni

e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

14. ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il RUP, il seggio di gara o l'apposito ufficio a ciò preposto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque procede all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo prescelto dalla Stazione appaltante fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice - metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà elaborato sulla base del metodo come sopra individuato utilizzando la seguente regola di arrotondamento dei prezzi: i calcoli intermedi vengono eseguiti senza arrotondare, i punteggi finali vengono salvati senza arrotondamento e visualizzati alla terza cifra decimale con la regola di correzione statistica.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17, co. 5, del Codice si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura di gara, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

Si procederà inoltre a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 110 del Codice.

15. GARANZIA DEFINITIVA

E' richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, ai sensi dell'art. 53, co. 4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai

soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico ne dispone l'aggiudicazione. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal co. 4 dell'art. 18 del Codice e dall'art. 55, co. 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3, del Codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. b), del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata il contratto è sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione efficace, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.117 del Codice;
- polizza di cui all'art. 117, co. 10, del Codice, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

- la documentazione comprovante quanto dichiarato dall'aggiudicatario in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 comma 4 ultimo capoverso del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 se previsto dall'art. 6 bis dalla presente lettera di invito.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, co. 2, del Codice.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

18. DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il contratto;
- il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici, capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo;
- la presente lettera d'invito;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- i piani di sicurezza;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

20. PRESCRIZIONI GENERALI

Si applicano le seguenti disposizioni.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara (art. 108, co. 12, del Codice).

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di tre mesi dalla data di spedizione della presente lettera di invito (rif. art. 2 lett. c) dell'Allegato I.3, in combinato disposto con l'art. 17, co. 3, del Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, co. 2, del Codice.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 124, co.1, del Codice fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il suddetto affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita dalla legge alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla stazione appaltante tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

21. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, co. 2, del Codice, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

L'informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 sul trattamento dei dati personali depositati è visionabile nella pagina principale di accesso al Portale.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale

<https://eappalti.regione.fvg.it>.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA D'INVITO

Sono parte integrante della presente lettera d'invito i seguenti allegati:

Allegato A.1	Modello dichiarazioni forma di partecipazione
Allegato A.1bis	Modello dichiarazione titolare effettivo
Allegato A.2	Modello dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione
Allegato A.3bis	Modello dichiarazione complementare al Formulario DGUE elettronico
Allegato A.4	Modello dichiarazioni per avvalimento
Allegato A.5	Modello ulteriori dichiarazioni e documentazione per la partecipazione ai sensi art. 47, commi 2, 3, 3bis e 4 della Legge 108/2021
Allegato E.1	Modello dichiarazioni per offerta economica